



COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

PREMESSA:

In considerazione dell'ART.7 dello STATUTO COMUNALE vigente del COMUNE DI VIETRI DI POTENZA e del relativo COMMA 3 di seguito si propone l'approvazione del REGOLAMENTO ISTITUTIVO della CONSULTA DEI GIOVANI.

Art.1 COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1.La Consulta Comunale dei Giovani è istituita quale organismo permanente di proposizione, di consultazione e di partecipazione dei giovani alla vita collettiva ed amministrativa del Comune di Vietri di Potenza.

2.La Consulta Comunale dei Giovani è un organo consultivo del Consiglio Comunale. Ad esso presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili di: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti fra e con le associazioni, cultura, spettacolo, istruzione ecc.

3.Alla Consulta Comunale dei Giovani partecipano giovani con un'età compresa fra i 16 e i 25 anni di età.

Art.2 FINALITA' DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1.La Consulta è un organismo che rappresenta quei giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale di tutta la comunità. La Consulta promuove il raccordo tra giovani e istituzioni locali, si propone come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile locale.

Come tale:

- a) promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- b) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- c) promuove iniziative culturali;
- d) promuove ed attua iniziative anche in collaborazione con le associazioni di volontariato locali;
- e) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per il contrasto all'emarginazione sociale dei giovani;
- f) promuove rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nazionale;
- g) collabora con l'Amministrazione nella redazione e realizzazione di progetti/iniziative utili alla promozione e allo sviluppo del territorio;

- h) può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, trasporti, territorio, ambiente, vacanze e turismo) e può presentare alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, proposte inerenti le tematiche giovanili nonché fornire pareri non vincolanti su tutti gli argomenti trattati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

2. La Consulta opera come un'associazione senza fini di lucro che gestisce un budget per il suo funzionamento, assegnato annualmente dalla Giunta comunale e/o raccolto attraverso altre fonti di finanziamento.

Art.3

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Possono far parte della Consulta Comunale dei Giovani:

- 1- Giovani residenti a Vietri di Potenza che rientrano nella fascia di età tra i 16 e i 25 anni;
- 2- La nomina dei componenti della Consulta, viene ratificata dal Consiglio Comunale, con presa d'atto, conformemente alle designazioni pervenute.

Art.4

DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA

1. La Consulta Comunale dei Giovani resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova consulta.

Art.5

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente ed in sua assenza il vice presidente, rappresentano la Consulta all'esterno e vengono eletti, a maggioranza assoluta ed in seconda votazione a maggioranza semplice. Durano in carica per l'intera legislatura.

Art.6

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. La Consulta adotta a maggioranza assoluta, un Regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza è richiesta per le modifiche allo stesso Regolamento.

Art.7

RIUNIONI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. La Consulta si riunisce, di regola, in sedute ordinarie, non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

2. La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta, il Sindaco o l'assessore delegato, il Presidente del Consiglio Comunale e almeno un quarto dei membri della Consulta.

3. La Consulta può altresì decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed Associazioni.
4. Le riunioni sono valide con la maggioranza degli aventi diritto.

Art.8

SEDE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. La sede della Consulta giovanile è il COMUNE.
2. Per lo svolgimento delle riunioni assembleari, e dei gruppi di lavoro la CONSULTA GIOVANILE usufruisce della sala riunioni ubicata al piano terra della sede comunale.
3. La Consulta può avvalersi, ai fini dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti, della struttura Comunale.

Art.9

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
